

	ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ	
	DI ELETTRODOTTO CON CONDUTTORI AEREI	
	Linea elettrica aerea a 132 kV	
	“BORGOMANERO EST – GATTINARA der. NOVARA OVEST”	
	T.443	
	Tra le parti	
	= "TERNA RETE ITALIA S.r.l." – con sede e domicilio fiscale in Roma,	
	Viale Egidio Galbani 70 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma,	
	Codice Fiscale e Partita IVA numero 10234341005, iscritta presso la Camera	
	di Commercio di Roma al R.E.A. numero 1219187, capitale sociale Euro	
	243.577.544,00 – Società soggetta alla direzione e coordinamento del socio	
	unico "TERNA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni" –	
	nel seguito denominata "TERNA RETE ITALIA S.r.l." ,	
	rappresentata in questa scrittura come meglio evidenziato in autentica	
	e	
	= = COMUNE DI BRIONA	
	Con sede in Briona (NO) – Via Generale Solaroli n.11	
	Codice Fiscale: 80005410032 - Partita IVA: 00415070036	
	per sé e per i suoi aventi causa, nel seguito denominata "Parte Concedente",	
	si conviene e si stipula il seguente atto, al quale si premette che:	
	a) il terreno in argomento è già gravato dal vincolo di servitù di elettrodotto,	
	in forza della costituzione di servitù sottoscritta dal signor Fassa	
	Gaudenzio fu Pietro in data 15/11/1957 a favore della società S.I.P.	
	"Società Idroelettrica Piemontese S.p.A." – registrato presso l'Ufficio del	
	Registro di Torino - Atti Privati - in data 28/11/1957 al numero 23392 –	
		1

vol. 826;

b) la società TERNA RETE ITALIA S.r.l., attuale titolare della linea elettrica aerea ad alta tensione indicata al successivo art. 1 ed avente causa della "S.I.P. - SOCIETA' IDROELETTRICA PIEMONTE S.p.A.", con il presente atto procede ad integrare la servitù di elettrodotto meglio descritta al precitato punto a).

Tutto ciò premesso,

quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Parte concedente costituisce a favore della società TERNA RETE ITALIA S.r.l. e suoi aventi causa, che accetta, sull'immobile di seguito descritto, la servitù perpetua relativa all'elettrodotto a 132 kV

"BORGOMANERO EST – GATTINARA der. NOVARA OVEST"

T.443

il cui tracciato e la fascia asservita sono individuati nella planimetria che si allega alla presente scrittura sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previo esame e sottoscrizione.

I sostegni dell'elettrodotto sono del tipo "tubolare monostelo" con n. 1 conduttore per fase, per un totale di n. 3 (tre) conduttori e n. 1 (una) fune di guardia.

DATI CATASTALI:

Catasto: Terreni

Comune: Briona (NO)

Foglio 13 - Particella 223 – Risaia – Classe U – are 28 ca 10 –

R.D. Euro 36,28 – R.A. Euro 23,22

AREE SOGGETTE A SERVITÙ:

SOSTEGNO: 1 (Palo n. 158) Area: metri quadrati 49

PERCORRENZA: Larghezza fascia: metri 1

Lunghezza: metri 15 - invariata (asse della linea)

AREA DI RISPETTO: metri quadrati 370

ART. 2

La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale.

Pertanto la Parte Concedente non potrà avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11.12.1933, n. 1775.

ART. 3

La servitù costituita con il presente atto conferisce alla società TERNA RETE

ITALIA S.r.l. il potere di:

- far accedere sul fondo asservito, il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori senza alcun preavviso, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade od accessi del fondo servente;

- collocare, mantenere ed esercire l'elettrodotto indicato nel precedente art. 1;

- tagliare i rami od abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio della

TERNA RETE ITALIA S.r.l., possano essere di impedimento alla costruzione dell'elettrodotto;

- tagliare i rami od abbattere, senza alcun indennizzo, in qualsiasi tempo e

anche senza preavviso, quelle piante che, con il loro accrescimento nell'ambito delle aree asservite ad esclusivo giudizio della società TERNA RETE ITALIA S.r.l., trovandosi in prossimità dei conduttori, possano pregiudicare, la messa in servizio, il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto;

- modificare la tensione, il numero ed il tipo dei sostegni e dei conduttori dell'elettrodotto, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio.

Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione della Parte Concedente.

ART. 4

La Parte Concedente si obbliga per sé e per gli aventi causa, ad usare le aree asservite compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire opere di qualunque genere e a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita, obbligandosi, altresì, a conformarsi ad eventuali successivi provvedimenti di legge o regolamentari che dovessero imporre limiti o vincoli all'utilizzazione dei terreni.

La Parte Concedente si obbliga a non mettere a dimora piante che possano essere incompatibili con l'elettrodotto stesso e comunque a distanze inferiori a metri 15 (quindici) per ciascuna parte dall'asse della linea.

La società TERNA RETE ITALIA S.r.l. in particolare, riconosce alla Parte Concedente la facoltà di eseguire sul proprio fondo qualunque innovazione, costruzione od impianto, debitamente autorizzato dai competenti uffici amministrativi, ove necessario, purchè compatibile con l'elettrodotto stesso

anche ai sensi della normativa di rispetto all'esposizione ai campi elettrici e magnetici, Legge n. 36/2001, del D.P.C.M. 08/07/2003, del D.M. 21/03/1988 e s.m.i., del D.M. 29/05/2008 nonché alle norme del Codice Civile.

Di ogni eventuale innovazione, costruzione od impianto compatibile, da realizzare nelle aree asservite, dovrà esserne data preventiva comunicazione alla società TERNA RETE ITALIA S.r.l., al fine di consentire alla società di accertarne comunque la compatibilità con l'elettrodotto, con la normativa di rispetto all'esposizione ai campi elettrici e magnetici di cui alla legge 22/02/2001 n. 36 e s.m.i. ed al D.P.C.M. 08/07/2003 e s.m.i. e D.M. 29/05/2008, con i dispersori di terra e con ogni suo componente o parte accessoria.

ART. 5

I danni subiti dalla Parte Concedente per la realizzazione dell'elettrodotto sono valutati e liquidati a lavori ultimati.

Sono valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto stesso, essendosi, in ogni caso, tenuto conto di essi nella determinazione dell'indennità.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto, in contraddittorio tra un rappresentante della ditta appaltatrice ed il concedente (o suo delegato), il verbale di "Stato di Consistenza dei luoghi", sul quale saranno individuate le aree di cantiere con i relativi accessi ai fondi, comprensive delle eventuali piste temporanee di cantiere.

La società TERNA RETE ITALIA S.r.l. si obbliga a far ripristinare, a cura e

spese dell'impresa esecutrice delle opere, quanto di proprietà della Parte Concedente o di terzi eventualmente danneggiato nel corso delle operazioni di scavo e costruzione del nuovo traliccio e comunque durante l'intera durata dei lavori. La liquidazione dei danni e dei frutti pendenti sarà a carico della ditta appaltatrice, fermo restando l'impegno della società TERNA RETE ITALIA S.r.l. a garantire il pagamento degli stessi.

ART. 6

Quale indennità per la costituzione della servitù, tenuto conto di tutti gli obblighi e le facoltà derivanti dalla stessa, la società TERNA RETE ITALIA S.r.l. corrisponde alla Parte Concedente la somma di euro **800,00 (OTTO-CENTO/00)**.

La Parte Concedente con la sottoscrizione del presente atto rilascia formale quietanza della suddetta somma e rinuncia ad diritto di ipoteca legale.

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva ed immutabile, essendo stata convenzionalmente determinata dalle Parti.

Per effetto della riscossione della suddetta somma la Parte Concedente dichiara di non aver più nulla a pretendere dalla società TERNA RETE ITALIA S.r.l.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la parte concedente ed il rappresentante della parte concessionaria, consapevoli delle responsabilità cui possono andare incontro in caso di affermazioni non rispondenti al vero, dichiarano, con riferimento all'art. 35, comma 22 della legge n. 248/2006 che:

a) l'indennità, come sopra indicata, è stata corrisposta mediante assegno circolare, non trasferibile, come sotto meglio specificato:

assegno numero _____, dell'importo di euro ____ emesso dalla Banca

INTESA SAN PAOLO in data _____ all'ordine di _____;

b) il presente atto di costituzione di servitù è stato concluso senza avvalersi dell'opera di mediatori.

ART. 7

La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la servitù costituita.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce la società TERNA RETE ITALIA S.r.l. per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che, per qualsiasi titolo, possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa.

In caso di evizione totale o parziale la Parte Concedente si obbliga a rivalere la società TERNA RETE ITALIA S.r.l. da quanto dalla stessa corrisposto per la costituzione della servitù nei confronti dei proprietari effettivi, nonché di qualsiasi ulteriore danno subito dalla stessa per effetto dell'evizione.

ART. 8

La Parte Concedente esonera il competente Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità circa la trascrizione del presente atto.

La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù e le relative obbligazioni, nascenti dal presente contratto, facendone menzione nell'atto traslativo.

ART. 9

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico della società

TERNA RETE ITALIA S.r.l.

ART. 10

Per quanto non contemplato nel presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni, della Legge n. 36/2001, del D.P.C.M. 08/07/2003, del D.M. 21/03/1988 e s.m.i. e del D.M. 29/05/2008, nonché alle norme del Codice Civile.

ART. 11

La Parte Concedente autorizza la società TERNA RETE ITALIA S.r.l. a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di servitù.

ART. 12

In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in relazione all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

ART. 13


La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli artt.

- 2 (inamovibilità dell'elettrodotto),
- 3 (taglio piante, modifiche alla tensione, al numero e tipo dei sostegni e dei conduttori),
- 4 (inamovibilità con divieto di costruire opere non compatibili con l'elettrodotto),
- 5 (liquidazione degli eventuali danni),
- 12 (Foro competente).


COMUNE: BRIONA (NO)
FOGLIO: 13 PARTICELLA: 223

LEGENDA

Area di rispetto	Sosfiegno in progetto	Costanzo da demolire	Fascia asservita: larghezza 30 metri
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



GEOTECH S.r.l.
SOCIETA' DI INGEGNERIA
Via Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel/fax 0342 610774
E-mail: info@geotech-srl.it
sito: www.geotech-srl.it



ALLEGATO A

SCALA 1:2000